



Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 92 e 112 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elettronica nonché i sistemi d'informazione nazionali per le seguenti assicurazioni sociali:

- a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS);
- b. assicurazione per l'invalidità (AI);
- c. prestazioni complementari;
- d. indennità di perdita di guadagno (IPG);
- e. assegni familiari.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto con le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate in leggi federali di cui al capoverso 1, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

Art. 3 Organi esecutivi

¹ Sono considerati organi esecutivi ai sensi della presente legge:

¹ RS 101
² FF ...

- a. le casse di compensazione cantonali;
- b. le casse di compensazione professionali;
- c. la Cassa federale di compensazione;
- d. la Cassa svizzera di compensazione;
- e. gli uffici AI cantonali;
- f. l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero;
- g. l'Ufficio centrale di compensazione (UCC);
- h. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

² Le casse di compensazione cantonali non sono considerate organi esecutivi ai sensi del capoverso 1 lettera a laddove svolgono i loro compiti conformemente all'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952⁴ sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).

Sezione 2: Piattaforme

Art. 4 Piattaforme per lo scambio elettronico di dati

¹ L'UCC sviluppa e gestisce una piattaforma che garantisca lo scambio sicuro di dati elettronici e della comunicazione elettronica nelle assicurazioni sociali.

² Se non utilizzano la piattaforma di cui al capoverso 1, gli organi esecutivi sviluppano e gestiscono un'altra piattaforma per lo svolgimento delle loro procedure in materia di assicurazioni sociali.

³ Lo scambio di dati tra le piattaforme di cui ai capoversi 1 e 2 è garantito mediante interfacce di collegamento. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici per le interfacce. Può delegare questo compito all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Art. 5 Funzioni delle piattaforme

Le piattaforme devono offrire le seguenti funzioni:

- a. autenticazione degli utenti;
- b. accesso, per gli utenti autorizzati, ai sistemi d'informazione collegati alle piattaforme tramite interfacce;
- c. gestione degli indirizzi elettronici degli utenti;
- d. determinazione univoca dei momenti della trasmissione e del recapito;

³ RS 831.30

⁴ RS 836.1

- e. scambio elettronico di dati sicuro e comunicazione elettronica sicura e semplice:
 - 1. tra gli assicurati e gli organi esecutivi e altre autorità,
 - 2. tra gli organi esecutivi e altre autorità e terzi,
 - 3. tra gli organi esecutivi,
 - 4. tra le autorità;
- f. richiamo di informazioni generali sulle assicurazioni sociali liberamente disponibili sulle piattaforme.

Art. 6 Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati

¹ In deroga all'articolo 37a LPGA ⁵, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi esecutivi sono tenuti a utilizzare una piattaforma ai sensi dell'articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone:

- a. gli altri organi esecutivi e altre autorità;
- b. le persone che agiscono a titolo professionale ai sensi dell'articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa;
- c. le persone che forniscono prestazioni a carico di un'assicurazione sociale di cui all'articolo 1 o su incarico della medesima;
- d. le persone domiciliate all'estero, salvo se designano un recapito in Svizzera oppure se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l'organo esecutivo a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.

² Se sono inviati documenti cartacei, l'organo esecutivo impartisce, in deroga all'articolo 29 capoverso 3 LPGA, un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con l'indicazione che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 7 Scambio elettronico di dati su richiesta

Le persone cui non si applica l'articolo 6 capoverso 1 possono richiedere che la comunicazione con loro avvenga per via elettronica tramite una piattaforma. In questo caso devono indicare sulla piattaforma un indirizzo elettronico secondo l'articolo 5 lettera c.

Art. 8 Applicabilità della LCEG

Gli articoli 19, 20, 22–24, 26, 29 e 30 della legge federale del ...⁷ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili alle piattaforme ai sensi della presente legge.

⁵ RS 830.1[Allegato numero 1 LSIAS]

⁶ RS 172.021

⁷ Versione secondo FF 2023 680.

Sezione 3: Altri sistemi d'informazione della Confederazione

Art. 9 Sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati»

L'UCC sviluppa e gestisce il sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati», allo scopo di:

- a. riunire i conti individuali di un assicurato;
- b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio di una rendita AVS.

Art. 10 Sistema d'informazione per i numeri AVS

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per l'AVS, allo scopo di:

- a. assegnare, comunicare, controllare, amministrare e utilizzare sistematicamente numeri AVS secondo l'articolo 50c LAVS⁸;
- b. registrare i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Art. 11 Sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di rendite estere, allo scopo di:

- a. registrare e adeguare le prestazioni in denaro;
- b. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
- c. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse.

Art. 12 Sistemi d'informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI

L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI, allo scopo di:

- a. tenere un registro delle persone che forniscono prestazioni per l'AVS/AI e dei beneficiari di prestazioni dell'AVS/AI, contenente anche le informazioni sulle prestazioni assegnate, nonché un registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI;
- b. trasmettere e verificare le fatture delle persone che forniscono prestazioni per l'AVS/AI e quelle dei beneficiari di prestazioni;
- c. evadere in modo sicuro, strutturato e automatizzato le richieste di restituzione di prestazioni fatte valere nei confronti di persone che forniscono prestazioni per l'AVS/AI e di beneficiari di prestazioni;

⁸ RS 831.10

- d. evitare pagamenti indebiti.

Art. 13 Sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti

L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, allo scopo di:

- a. elaborare, trasmettere e memorizzare rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, in relazione alle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo 1;
- b. permettere l'interazione tra gli organi esecutivi e le persone che forniscono prestazioni per le assicurazioni sociali di cui all'articolo 1, i datori di lavoro e altre persone o organi, per quanto sia necessaria per l'accertamento del diritto a prestazioni o per l'esecuzione di prestazioni;
- c. attribuire mandati per perizie mediche;
- d. tenere un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche;
- e. raccogliere e memorizzare dati per la garanzia della qualità;
- f. acquisire e memorizzare le registrazioni dei colloqui tra l'assicurato e il perito effettuate su supporto audio secondo l'articolo 44 capoverso 6 LPG⁹;
- g. acquisire e memorizzare altri dati multimediali.

Art. 14 Sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952¹⁰ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), allo scopo di:

- a. evitare riscossioni abusive di prestazioni;
- b. garantire la trasparenza sulle prestazioni rimosse secondo la LIPG;
- c. migliorare la qualità dei dati secondo la LIPG;
- d. predisporre una base di dati per analisi statistiche.

Art. 15 Sistema d'informazione per le persone prestanti servizio

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le persone prestanti servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 5 LIPG¹¹, allo scopo di permettere a queste persone di esercitare per via elettronica il diritto alle indennità di perdita di guadagno.

⁹ RS 830.1

¹⁰ RS 834.1

¹¹ RS 834.1

Art. 16 Sistema d'informazione per le prestazioni complementari

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari, allo scopo di:

- a. garantire la trasparenza sulle prestazioni complementari rimosse;
- b. sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC¹² nell'esecuzione della LPC.

Art. 17 Sistema d'informazione per gli assegni familiari

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per gli assegni familiari, allo scopo di:

- a. evitare il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6 della legge del 24 marzo 2006¹³ sugli assegni familiari (LAFam);
- b. garantire la trasparenza sugli assegni familiari riscossi;
- c. sostenere gli organi di cui all'articolo 21c LAFam nell'esecuzione della LAFam;
- d. fornire informazioni alla Confederazione e ai Cantoni e mettere a disposizione i dati necessari per le rilevazioni statistiche dirette.

Art. 18 Sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa, allo scopo di:

- a. stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa dipendente o indipendente;
- b. garantire il coordinamento reciproco tra le casse di compensazione competenti e tra queste e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Art. 19 Sistema d'informazione per i casi di regresso

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per i casi di regresso, allo scopo di:

- a. trattare per via elettronica i casi di regresso;
- b. garantire uno scambio di dati sicuro e automatizzato in relazione ai casi di regresso tra l'UFAS, i servizi di regresso regionali, l'INSAI, l'UCC, gli uffici AI e le casse di compensazione;

¹² RS **831.30**

¹³ RS **836.2**

- c. permettere la trasmissione di dati a terzi responsabili e ad assicuratori di responsabilità civile in Svizzera e all'estero al fine di motivare le pretese di regresso.

Art. 20 Sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di:

- a. trattare le richieste di prestazioni;
- b. permettere lo scambio di dati relativi alle richieste di prestazioni tra le istituzioni competenti e l'organismo di collegamento di cui all'articolo 75a LPGA¹⁴;
- c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione di prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

Art. 21 Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali

L'UFAS sviluppa e gestisce un sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo, allo scopo di:

- a. determinare la legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS¹⁵;
- b. svolgere compiti amministrativi;
- c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

Art. 22 Sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero

¹ Gli organi federali competenti di cui all'articolo 75b capoverso 1 LPGA¹⁶ sviluppano e gestiscono sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero allo scopo di permettere agli organi designati all'articolo 75a LPGA di scambiare per via elettronica i dati necessari per l'esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

² L'infrastruttura, la sua gestione e il suo finanziamento sono retti dagli articoli 75b e 75c LPGA.

¹⁴ RS 830.1

¹⁵ RS 831.10

¹⁶ RS 830.1

Art. 23 Utilizzo di sistemi d'informazione da parte degli organi esecutivi per l'adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali

Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi di cui all'articolo 3, alle casse di compensazione cantonali nell'esecuzione della LAF¹⁷ e alle casse di compensazione per assegni familiari di cui all'articolo 14 LAFam¹⁸ l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Art. 24 Sviluppo e gestione di sistemi d'informazione da parte di terzi

L'UCC può delegare a terzi lo sviluppo e la gestione di singoli sistemi d'informazione.

Sezione 4: Protezione dei dati

Art. 25

¹ I dati contenuti nella piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1 e negli altri sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–22 devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. L'UCC e l'UFAS sono responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d'informazione da essi gestiti. I terzi incaricati dall'UCC o dall'UFAS della gestione di singoli sistemi d'informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.

² L'UCC e l'UFAS possono trattare, per quanto necessario, i dati personali contenuti nella piattaforma e negli altri sistemi d'informazione, compresi i dati degni di particolare protezione, al fine di gestire la piattaforma e gli altri sistemi d'informazione in modo tale da permettere agli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicurazioni sociali o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione di adempiere i compiti conferiti loro dalle singole leggi sulle assicurazioni sociali.

³ L'UFAS, l'UCC e gli altri organi esecutivi possono trattare e comunicare agli organi autorizzati i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

⁴ L'UFAS è autorizzato a utilizzare i dati dei sistemi d'informazione ai sensi della presente legge per svolgere tutti i lavori statistici previsti dalla legge del 9 ottobre 1992²⁰ sulla statistica federale.

¹⁷ RS 836.1

¹⁸ RS 836.2

¹⁹ RS 0.142.112.681

²⁰ RS 431.01

Sezione 5: Finanziamento

Art. 26 Finanziamento della piattaforma

¹ Il Fondo di compensazione AVS di cui all'articolo 107 LAVS²¹, il Fondo di compensazione AI di cui all'articolo 79 della legge federale del 19 giugno 1959²² sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e il Fondo di compensazione IPG di cui all'articolo 28 LIPG²³ rimborsano all'UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

² La Confederazione assume le spese per gli assegni familiari secondo la LAF²⁴ e la LAFam²⁵ in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.

Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d'informazione della Confederazione

¹ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS²⁶, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei seguenti sistemi d'informazione:

- a. i sistemi d'informazione di cui agli articoli 9, 11 e 18;
- b. il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, nella misura della quota di utilizzo connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

² Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 12, 13 e 19.

³ Nel quadro dell'articolo 95a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 20 e 21.

⁴ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 14 e 15.

⁵ Proporzionalmente all'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali partecipano:

- a. il Fondo di compensazione AI alle spese per i sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3;
- b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d'informazione di cui al capoverso 2;

²¹ Versione secondo FF 2022 1563.

²² RS 831.20

²³ RS 834.1

²⁴ RS 836.1

²⁵ RS 836.2

²⁶ Versione secondo FF 2022 1563.

- c. il Fondo di compensazione IPG alle spese per il sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

⁶ La Confederazione finanzia:

- a. il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, nella misura della quota di utilizzo non connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG;
- b. il sistema d'informazione per le prestazioni complementari di cui all'articolo 16;
- c. il sistema d'informazione per gli assegni familiari di cui all'articolo 17.

⁷ I fondi di compensazione partecipano proporzionalmente alle spese per la gestione dei sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1–3 e la Confederazione a quelle del sistema d'informazione di cui all'articolo 10. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare

Gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981²⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992²⁸ sull'assicurazione militare partecipano alle spese per la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 9 e 10.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 29 Disposizione di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 30 Disposizione transitoria

L'UCC e l'UFAS effettuano gli adeguamenti necessari derivanti per essi dagli articoli 4 e 9–22 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²⁷ RS 832.20

²⁸ RS 833.1

Allegato

(art. 31)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000 ²⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Gli assicuratori sociali mettono gratuitamente a disposizione i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. I recapiti elettronici vanno effettuati tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

³ Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta, caricata sulla piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nella pertinente legge sulle assicurazioni sociali o inoltrata a tale servizio.

Art. 37a Forma dell'invio degli atti

Gli atti possono essere inviati su carta o per via elettronica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

Art. 38 cpv. 2^{er}

^{2ter} In caso di recapito tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione di documenti elettronici, la notificazione è considerata avvenuta al momento indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario registrato sulla piattaforma.

Art. 39, rubrica

Osservanza dei termini in caso di recapito su carta

²⁹ RS 830.1

Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica

¹ In caso di trasmissione per via elettronica dell'atto, per il rispetto del termine è determinante il momento indicato sulla ricevuta di entrata. In caso di irraggiungibilità di una piattaforma è applicabile l'articolo 26 della legge federale del ...³⁰ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia.

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.

³ L'autorità può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento non sia possibile entro un termine utile; o
- b. questo è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 46 cpv. 2

² Gli organi esecutivi di cui all'articolo 3 della legge federale del ...³¹ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) gestiscono e trasmettono tutti gli atti in forma digitale. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 49 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le decisioni possono essere notificate con validità giuridica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali. La decisione è notificata tramite la piattaforma soltanto se l'assicurato lo ha richiesto e ha indicato un indirizzo elettronico sulla piattaforma.

Art. 55 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Le procedure che negli articoli 27–54, nella LSIAS³² o nelle leggi sulle assicurazioni sociali non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968³³ sulla procedura amministrativa.

^{1bis} *Abrogato*

³⁰ Versione secondo FF 2023 680.

³¹ RS ...

³² RS ...

³³ RS 172.021

2. Legge federale del 20 dicembre 1946³⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Titolo prima dell'art. 1

Parte prima: Assicurazione

Capo primo: Applicabilità della LPGA e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ...³⁵ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.

Art. 49a cpv. 3³⁶

Abrogato

Art. 49b–49e³⁷

Abrogati

Art. 49f lett. h³⁸

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

- h. poter utilizzare conformemente allo scopo previsto i sistemi d'informazione di cui agli articoli 4 e 9–23 LSIAS.

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{ter}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA³⁹:

- d^{ter}. alle autorità fiscali, se per tre anni consecutivi non è stata inoltrata alcuna dichiarazione d'imposta e i dati sono necessari per determinare il reddito

³⁴ RS 831.10

³⁵ RS ...

³⁶ Versione secondo FF 2022 1563.

³⁷ Versione secondo FF 2022 1563.

³⁸ Versione secondo FF 2022 1563.

³⁹ RS 830.1

soggetto all'AVS degli ultimi cinque anni al fine di verificare la correttezza dell'imposizione fiscale;

Art. 50b, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d

Accesso ai sistemi d'informazione

¹ Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–11 LSIAS⁴⁰:

- b. le casse di compensazione, gli uffici AI, l'UCC e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI⁴¹;
- d. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁴² sull'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

*Art. 71 cpv. 4, 4^{bis} e 5^{bis}*⁴³

⁴ L'UCC informa le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile.

^{4bis} *Abrogato*

^{5bis} Il Consiglio federale può prevedere che l'UCC, nell'adempimento di questi compiti, registri dati nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–18 e 20 LSIAS, compresi dati personali degni di particolare protezione, che gli sono stati comunicati:

- a. dall'assicurato;
- b. in virtù dell'articolo 50a capoverso 1, da altri organi incaricati dell'esecuzione della presente legge;
- c. da persone che forniscono prestazioni a carico dell'assicurazione o su incarico della medesima.

⁴⁰ RS ...

⁴¹ RS **831.20**

⁴² RS **833.1**

⁴³ Versione secondo FF **2022** 1563.

3. Legge federale del 19 giugno 1959⁴⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Titolo prima dell'art. 1

Parte 1: L'assicurazione

Capitolo 1: Applicabilità della LPGa e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ...⁴⁵ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGa.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGa.

Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h⁴⁶

¹ Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS⁴⁷ concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. *Abrogata*
- h. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 e 95a LAVS).

Art. 66b cpv. 1, 2, 2^{bis}48, 2^{ter}49 e 3

¹ *Abrogato*

² L'Ufficio centrale di compensazione, gli uffici AI, le casse di compensazione e l'UFAS possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 12 LSIAS⁵⁰ per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAVS⁵¹.

^{2bis} Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS i seguenti organi e persone:

- a. gli uffici AI, l'Ufficio centrale di compensazione e l'UFAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. i fornitori di prestazioni, i periti, i datori di lavoro nonché altre persone e altri organi per l'elaborazione, la trasmissione e il richiamo dei loro rapporti e delle loro perizie o di altri dati relativi agli accertamenti nell'ambito dell'accertamento del diritto a prestazioni e dell'esecuzione di prestazioni;

⁴⁴ RS **831.20**

⁴⁵ RS ...

⁴⁶ Versione secondo FF **2022** 1563.

⁴⁷ RS **831.10**

⁴⁸ Versione secondo FF **2022** 1563.

⁴⁹ Versione secondo FF **2022** 1563.

⁵⁰ RS ...

⁵¹ RS **831.10**

- c. la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferitile;
- d. l'assicurato e le autorità decisionali, per le registrazioni su supporto audio, durante le procedure e fino al passaggio in giudicato della decisione.

^{2ter} Gli uffici AI e le casse di compensazione possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 20 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

³ *Abrogato*

4. Legge federale del 6 ottobre 2006⁵² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ...⁵³ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.

Art. 26 cpv. 2⁵⁴

² Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 e l'Ufficio centrale di compensazione possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 11 LSIAS⁵⁵ per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS.

Art. 26b

Abrogato

Art. 26c, rubrica e cpv. 1

Diritti di accesso

⁵² RS **831.30**

⁵³ RS ...

⁵⁴ Versione secondo FF **2022** 1563.

⁵⁵ RS ...

¹ Possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 16 LSIAS⁵⁶, per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS⁵⁷, i seguenti organi:

- a. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2;
- b. l'Ufficio centrale di compensazione;
- c. l'UFAS.

5. Legge federale del 18 marzo 1994⁵⁸ sull'assicurazione malattie

Art. 1 cpv. 3

³ Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4⁵⁹ della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁰ sulla procedura amministrativa.

6. Legge federale del 20 marzo 1981⁶¹ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 1 cpv. 3

³ Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4⁶² della legge federale del 20 dicembre 1968⁶³ sulla procedura amministrativa.

7. Legge federale del 19 giugno 1992⁶⁴ sull'assicurazione militare

Art. 1 cpv. 3

³ L'assicurazione militare può mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata

⁵⁶ RS ...

⁵⁷ RS **831.10**

⁵⁸ RS **832.10**

⁵⁹ Versione secondo FF **2023** 680.

⁶⁰ RS **172.021**

⁶¹ RS **832.20**

⁶² Versione secondo FF **2023** 680.

⁶³ RS **172.021**

⁶⁴ RS **833.1**

riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4⁶⁵ della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁶ sulla procedura amministrativa.

8. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno⁶⁷

Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Applicabilità della LPGa e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ...⁶⁸ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGa.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGa.

Art. 21 cpv. 2 lett. a e b

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS⁶⁹ concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a ⁷⁰ e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. *Abrogata*

Art. 21^{bis} cpv. 1 e 2, parte introduttiva e lett. f e g⁷¹

¹ *Abrogato*

² I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità sono trattati dall'UCC nel sistema d'informazione di cui all'articolo 15 LSIAS⁷². Essi sono messi a disposizione dalle persone prestanti servizio o ripresi da uno dei seguenti registri:

- f. il sistema d'informazione di cui all'articolo 9 LSIAS;
- g. il sistema d'informazione di cui all'articolo 17 LSIAS.

⁶⁵ Versione secondo FF **2023** 680.

⁶⁶ RS **172.021**

⁶⁷ RS **834.1**

⁶⁸ RS ...

⁶⁹ RS **831.10**

⁷⁰ Versione secondo FF **2022** 1563.

⁷¹ Versione secondo FF **2023** 2246.

⁷² RS ...

9. Legge federale del 20 giugno 1952⁷³ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Titolo prima dell'art. 1

I. Applicabilità della LPGA e della LSIAS

Art. 1 cpv. 2

² La legge federale del ...⁷⁴ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile, eccettuati gli articoli 3, 4 capoverso 2 e 6–8.

10. Legge del 24 marzo 2006⁷⁵ sugli assegni familiari

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3

³ La legge federale del ...⁷⁶ sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile, eccettuati gli articoli 3, 4 capoverso 2 e 6–8.

Capitolo 3a: Sistema d'informazione per gli assegni familiari

Art. 21a

Abrogato

Art. 21b cpv. 1 e 3

¹ Sono autorizzati ad accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 17 LSIAS⁷⁷ i seguenti servizi:

- a. la casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
- b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 1982⁷⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952⁷⁹ sugli assegni familiari

⁷³ RS 836.1

⁷⁴ RS ...

⁷⁵ RS 836.2

⁷⁶ RS ...

⁷⁷ RS ...

⁷⁸ RS 837.0

⁷⁹ RS 836.1

nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959⁸⁰ sull'assicurazione per l'invalidità;

- d. i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa;
- e. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
- f. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 17 capoverso 2;
- g. l'UFAS, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 della presente legge e all'articolo 72 capoverso 1, primo periodo LAVS⁸¹;
- h. la Segreteria di Stato dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982⁸² sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- i. l'Ufficio centrale di compensazione, per quanto necessario per la gestione materiale del sistema d'informazione di cui all'articolo 17 LSIAS.

³ La piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1 LSIAS mette a disposizione dell'assicurato informazioni relative al suo diritto agli assegni familiari. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono messe a disposizione per essere consultate.

Art. 21c Obbligo di notifica

I servizi di cui all'articolo 21*b* capoverso 2 lettere a–d notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del sistema d'informazione di cui all'articolo 18 LSIAS⁸³.

Art. 21d

Abrogato

Art. 25 lett. a

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPG⁸⁴, si applicano per analogia:

- a. ai sistemi d'informazione (art. 49*a* cpv. 1 e 2 e 72*a* cpv. 2 lett. b LAVS);

⁸⁰ RS **831.20**

⁸¹ RS **831.10**

⁸² RS **837.0**

⁸³ RS ...

⁸⁴ RS **830.1**